

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
VIA BELENZANI N. 12
38100 TRENTO
P.I. 00340520220

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2013
Alle ore 24.00 del :	31/12/2015

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
ASSICURATO:	persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
BROKER:	AON S.p.a.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'assicurato.
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNI INDIRETTI:	sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
DANNI CONSEGUENZIALI:	danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
STABILIMENTI:	Tutti gli immobili ove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile. Sono parificati agli stabilimenti le aree recintate di pertinenza degli stessi.
FABBRICATI :	A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Fabbricati tutte le costruzioni compresi i capannoni pressostatici e simili di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti

idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; S'intendono inclusi nei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria dell'Ateneo. Si intendono altresì compresi nella definizione di Fabbricati i muri di recinzione in genere, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.

Sono compresi inoltre nella partita Fabbricati:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO: Rientrano nella partita fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Fabbricato" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

CONTENUTO:

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Contenuto:

macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;

mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;

attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni.

merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;

quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Apparecchiature Elettroniche:

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, strumenti

topografici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware.

VALORI:

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella partita Valori:

denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

MOVIMENTO TELLURICO:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "movimento tellurico", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:

fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ALLAGAMENTO:

qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

TERRORISMO E SABOTAGGIO:

ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte

AUTOCOMBUSTIONE:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

FERMENTAZIONE:

trasformazione chimica della materia organica.

FURTO:

Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale

RAPINA:

Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale

ESTORSIONE:

Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale

INFEDELTA' DEI DIPENDENTI:

furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità

DIPENDENTI:

Il personale subordinato, parasubordinato e collaboratori che a vario titolo svolgono l'attività per conto dell'Ateneo; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti dell'Ateneo gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia e deposito, concessione ovvero in uso o detenzione a qualsiasi titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dalla Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il Contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi e anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare se all'esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m. e i..

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Articolo 8 della Sezione 5 "Beni stimati" della presente polizza, le somme assicurate con il presente contratto sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato applicando il tasso di polizza sull'effettiva durata della detenzione (pro-rata).

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall'adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telefax, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10– Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, fatto salvo quanto previsto dal DLgs n. 28 del 4.03.2010 e s.m. e i..

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati,

restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 –Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 17 – Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art. 18 Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 3 RISCHI ASSICURATI (INCENDIO – FURTO – ELETTRONICA)

Art.1 – Danni materiali, perdite e/o deterioramenti

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art.2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla Sezione 6 alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile e fino alla concorrenza del limite stabilito, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 – Spese peritali

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese Peritali".

Art.5 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.6 – Rischio locativo

La società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile, nella sua qualità di locatore dei fabbricati, risponde nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art.7 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati" e "Fabbricati di interesse storico od artistico", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 "determinazione del danno (valore a nuovo)" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Differenziale Storico Artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art.8 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si

obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti;
- uso di impianti o apparecchi sostitutivi;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Maggiori Costi".

Art.9 – Fenomeno elettrico - elettronico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni agli enti assicurati a causa di fenomeno elettrico - elettronico. Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade e resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature (o rientranti nel contratto di manutenzione).

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Fenomeno Elettrico-Elettronico".

Art.10 – Cedimento o franamento o smottamento del terreno

Relativamente ai danni di cedimento, franamento, smottamento del terreno sono comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Cedimento o franamento e smottamento del terreno"

Art.11 – Deroga all'art. 1912 del Codice Civile

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile s'intendono assicurati Movimenti tellurici e tumulti popolari.

Art.12 – Crollo e collasso strutturale di Fabbricati

A deroga delle esclusioni di polizza si intendono compresi i danni da crollo e collasso strutturale di Fabbricati fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Crollo e collasso strutturale di Fabbricati".

Art.13 – Opere di Fondazione

La Società risponde delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Opere di fondazione".

Art.14 – Furto - Rapina- Estorsione – Scippo

A precisazione delle condizioni tutte di polizza, la Società assicura a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Furto, rapina, estorsione, scippo", i danni subiti dalle cose assicurate a causa di: furto, rapina, scippo, estorsione.

Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati i danneggiamenti agli stabilimenti (ed ai relativi fissi ed infissi) nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi dai ladri.

Relativamente e limitatamente alle perdite derivanti da furto è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni, che i beni siano riposti in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre munite di chiusure.

La Società indennizza le cose assicurate nel caso in cui l'autore del reato abbia:

- violato le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- utilizzato chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- superato ostacoli o ripari per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- asportato la refurtiva a locali chiusi dopo essersi introdotto negli stessi in modo clandestino.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure ma comunque all'interno di aree recintate, la Società è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina e l'estorsione quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Relativamente ai valori il furto è coperto, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Art.15 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società assicura la perdita di "valori" per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, purché tale trasporto sia affidato:

- a) a uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest'ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;
- b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
 - contratto dell'Assicurato con suddetto trasportatore;
 - assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
 - qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti dell'Ateneo (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

Art.16 – Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza del limite stabilito a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria. Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 17 - Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, anche se non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Art. 18 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie. Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo". La presente garanzia non vale per oggetti d'arte.

Art. 19 - Guasti

La Società indennizza i danni relativi a guasti e/o rotture di beni rientranti nella presente assicurazione, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

Art. 20 Innovazioni nel rischio

Relativamente a enti di proprietà dell'Assicurato, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di nuove ubicazioni, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è pienamente operante per danni a causa e/o in connessione con le suddette circostanze.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

La Società **non** è obbligata unicamente a risarcire i danni **causati da**:

- 1) atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono invece compresi i danni derivanti da:
 - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, macchinari per T.A.C., apparecchi di indagine/analisi o altri e simili;
 - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
 - c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza;
- 3) dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- 4) danni indiretti di qualsiasi natura;
- 5) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- 6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 7) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 8) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 9) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 10) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimenti, salvo quanto espressamente derogato;
- 11) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno;
- 12) contaminazione merci in genere, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore o sapore, termiti, insetti, vermi;
- 14) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- 15) attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e sottaciuti alla Società;
- 16) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 17) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti;

Art. 2 – Enti esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Strade, terreni e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
5. dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori

SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
- f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 5 della Sezione 3 "Spese Peritali" della presente polizza.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione "Determinazione del danno (valore a nuovo)".
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II Contenuto ed altre partite - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per Contenuto ed altre partite - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

Inoltre, si precisa che :

- per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- per i danni alle "opere d'arte" l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro ; per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera

Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione "Determinazione del danno (valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di €35.000,00.=.

Art.8 – Beni stimati

Gli enti assicurati sono quelli risultanti dalla stima redatta dalla **Società SITVAL** o da altra Società specializzata.

Considerato pertanto che nella somma assicurata è compresa la totalità dei beni in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà dell'Assicurato, resta convenuto che la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, procederà all'integrale risarcimento del danno in base alle condizioni tutte della presente polizza, accettando la corrispondenza del capitale assicurato al valore effettivo dei beni e quindi senza accertare la preesistenza e senza l'applicazione dell'art.1907 del C.C.

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione un rapporto aggiornato della dichiarazione di valore redatto dalla Società di Stima al 31/12 di ogni anno. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere assicurate le maggiori somme:

1. risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
2. derivati da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle partite assicurate, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o in mancanza a quello iniziale.

Qualora per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze suddette comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato che dovrà comprendere anche eventuali enti introdotti a nuovo; contestualmente si farà luogo anche alla regolazione del periodo trascorso determinato sulla base delle condizioni indicate nell'art.5 della Sezione 2 "Regolazione del premio"

Relativamente ai beni artistici indicati nella Stima si precisa quanto segue:

- 1) Limitatamente alla partita Beni Artistici Stimati per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno attribuendo alle opere danneggiate il valore commerciale indicato nella stima.
- 2) In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore stimato del bene, dedotti eventuali recuperi.
- 3) In caso di danneggiamento la Società corrisponde
 - a. la differenza tra il valore commerciale stimato e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro
oppure
 - b. il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente (a)
 - c. in caso di deprezzamento che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.
- 4) L'Assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza (indirizzo in stima) salvo che la Società acconsenta alla copertura dei beni presso una diversa ubicazione.

Art.9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, tecnici e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.14 – Recuperi

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita contenuto la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art.15 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Part	Cose assicurate	Somme Assicurate in Euro
1.a	Fabbricati esclusi fabbricati storici vincolati	177.395.921,00

1.b	Fabbricati storici vincolati con dichiarazione sotto propria responsabilità da parte dell'Assicurato del godimento delle esenzioni dalle imposte di legge ex lege 01/06/39 n. 1089 di cui alla legge 28/02/83 n.53 che richiama l'obbligatorietà della registrazione del provvedimento di vincolo di cui all'art. 5 della legge 29/10/61 n.1216	204.797.612,00
2	Contenuto	102.795.220,00
3	Valori	20.000,00
	TOTALE	485.008.753,00

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.=
Imposte	€	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.=
TOTALE	€	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.=

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.

Si precisa che i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti

Garanzia	Limiti di indennizzo (€)	Scoperto e/o franchigia (€)
Ogni qualsiasi causa	Nessuno	€ 40.000,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00	nessuna
Rischio locativo	€ 2.500.000,00	Nessuna
Ricorso Terzi e locatori	€ 2.500.000,00	Nessuna
Differenziale Storico-artistico	€ 1.500.000,00	Nessuna
Spese peritali	€ 150.000,00	Nessuna
Onorari architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00	Nessuna
Maggiori Costi	€ 250.000,00	Nessuna
Ricostruzione archivi	€ 150.000,00	€ 40.000,00
Guasti	€ 150.000,00	€ 40.000,00
Fenomeno elettrico-elettronico	€ 250.000,00	€ 40.000,00
Cedimento o franamento o smottamento del terreno	€ 500.000,00	€ 40.000,00
Opere di fondazione	€ 500.000,00	Nessuna
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata	€ 40.000,00
Inondazioni – alluvioni	30% del valore della singola ubicazione con il massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 10.000.000,00	Scoperto 20% del danno con il minimo di € 100.000,00
Allagamenti	30% della somma assicurata	€ 40.000,00
Eventi socio-politici	80% della somma assicurata	€ 40.000,00
Terrorismo e sabotaggio	€ 20.000.000,00	€ 40.000,00
Movimento tellurico	40% del valore della singola ubicazione con il massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 15.000.000,00	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 100.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 2.500.000,00	€ 40.000,00

Furto – rapina – scippo – estorsione	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Furto-rapina-scippo-estorsione di valori	€ 5.000,00	€ 250,00
Danni durante il trasporto valori (Portavalori)	€ 5.000,00	€ 250,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 - Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita "Fabbricati storici artistici" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico: applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ